SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 settembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 176

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1997.

Istituzione dell'albo provvisorio dei segretari comunali e provinciali.

97A6593

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 1997, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

97A6916

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997, n. 288.

Regolamento concernente le modalità di giuramento del personale delle ferrovie in concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Considerata la necessità, in base al disposto dell'articolo 71, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, di determinare le modalità di prestazione del giuramento del personale delle ferrovie in concessione tenuto alla constatazione e verbalizzazione delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti contenute nel medesimo decreto;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 71, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, il personale delle ferrovie in concessione addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie, deve prestare giuramento innanzi al pretore del luogo ove ha sede la direzione di esercizio, con la seguente formula:

«Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse».

2. Copia del verbale di giuramento è rilasciata all'interessato e, per tramite di quest'ultimo, all'azienda di appartenenza.

Art. 2.

1. L'obbligo di prestare il giuramento di cui all'articolo 1 vige, altresì, per il personale degli altri servizi di trasporto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle linee dei medesimi servizi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1997
Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1, lettera *a)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi.

— Il testo dell'art. 71, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), è il seguente: «Per la legalità dei verbali, il personale delle ferrovie in concessione deve essere giurato nelle forme di legge».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 71, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 1, primo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753: «1. Le presenti norme si applicano alle ferrovie

destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose esercitate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o in regime di concessione o di gestione commissariale governativa e, per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle cose, anche alle ferrovie private di seconda categoria di cui all'art. 4 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447».

— Il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili». L'art. 4 del R.D. individua due categorie di ferrovie private: La prima comprende quelle che corrono esclusivamente su terreni appartenenti a chi le costruisce, senza intersecare o in alcun modo interessare alcuna proprietà pubblica o privata. La seconda comprende quelle che toccano in qualsivoglia modo le proprietà altrui, le pubbliche vie di comunicazione, i corsi d'acqua pubblici, gli abitanti ed ogni altro sito od opera pubblica.

97G0321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 289.

Regolamento recante norme sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 novembre 1995, n. 496, con la quale si è autorizzata la ratifica della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93;

Considerata la necessità di emanare il regolamento di esecuzione, come previsto dall'articolo 8 della citata legge 4 aprile 1997, n. 93;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della difesa, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della sanità e per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93, per l'attuazione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «legge» la legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93;

b) per «convenzione» la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993;

c) per «Organizzazione» l'Organizzazione internazionale per la proibizione delle armi chimiche dell'Aja (OPCW);

d) per «annesso» l'annesso sulle verifiche alla convenzione;

e) per «tabelle 1, 2 e 3» le tabelle contenute nell'«annesso sui composti chimici» alla convenzione.

Art. 2.

Istituzione di strutture presso il Ministero degli affari esteri

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge e fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero degli affari esteri previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è istituito nell'ambito della Direzione generale degli affari politici del Ministero degli affari esteri, in quanto Autorità nazionale, un ufficio di livello dirigenziale per l'attuazione della convenzione. Al predetto ufficio è preposto un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata.

2. Ai sensi dell'articolo 9 della legge e fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero degli affari esteri previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è altresì istituito un comitato consultivo, presieduto dal capo dell'ufficio del Ministero degli affari esteri di cui al comma 1, e composto da un rappresentante designato per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della difesa, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero, nonché da tre rappresentanti delle associazioni di categoria interessate all'attuazione della convenzione, designate dalla Confindustria. Per ciascuno dei suddetti rappresentanti è altresì designato un supplente.

3. Il presidente può chiamare a partecipare alle riunioni del comitato altri Ministeri, anche su richiesta dei medesimi, per l'esame di affari che riguardino la loro competenza.

4. Il comitato di cui al comma 2 è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è convocato dal suo presidente almeno una volta al mese e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 3.

Adempimenti di competenza del Ministero dell'interno

1. Il Ministero dell'interno assicura le misure di protezione dei nuclei ispettivi internazionali e dei loro accompagnatori nazionali in occasione delle ispezioni previamente segnalate dal Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero dell'interno inoltre:

a) provvede a notificare al Ministero degli affari esteri il tipo di agente chimico impiegato dalle forze dell'ordine per il controllo dei disordini, in possesso della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri o di altre forze di ordine pubblico;

b) comunica al Ministero degli affari esteri, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, ai fini delle dichiarazioni iniziali e successive all'Organizzazione, prescritte dall'articolo III della convenzione e dalla parte IV dell'annesso, i dati e le informazioni ivi specificamente indicati relativi al rinvenimento sul territorio nazionale di armi chimiche, incluse quelle obsolete e abbandonate, nonché alla eventuale esistenza, attuale o pregressa, sullo stesso territorio di impianti di produzione di armi chimiche;

c) coordina le azioni dirette al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi di cui alla lettera *b)* e dei composti chimici della tabella 1, avvalendosi del concorso del Ministero della difesa e delle altre amministrazioni statali in relazione alle loro competenze.

Art. 4.

Adempimenti di competenza del Ministero delle finanze

1. Il Ministero delle finanze, per quanto di competenza delle dogane, vigila sull'utilizzo delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

Art. 5.

Adempimenti di competenza del Ministero della difesa

1. Il Ministero della difesa comunica al Ministero degli affari esteri, ai fini delle dichiarazioni iniziali e successive all'Organizzazione, prescritte dall'articolo III della convenzione e dalla parte IV dell'annesso, i dati e le informazioni ivi specificamente indicati, relativi alle armi chimiche obsolete e/o abbandonate già raccolte nel centro di stoccaggio in attesa di distruzione e a tutte le armi chimiche obsolete rinvenute in aree sotto il suo diretto controllo, nonché quelli relativi ai composti chimici della tabella I detenuti per le attività non proibite dalla convenzione e, in particolare, per l'addestramento delle squadre di difesa nucleare, biologica, chimica (NBC) e per le esigenze di collaudo e sperimentazione dei materiali per la difesa NBC.

2. Inoltre il Ministero della difesa, attraverso lo stabilimento militare dei materiali per la difesa NBC:

a) provvede al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi chimiche menzionate al comma 1, secondo le procedure, le modalità e le scadenze previste nelle disposizioni della convenzione e del citato annesso;

b) fornisce su richiesta delle autorità competenti e nell'ambito della propria competenza, concorso alla identificazione, al recupero, all'immagazzinamento e alla distruzione delle armi chimiche, incluse quelle obsolete e abbandonate, rinvenute sul territorio nazionale.

Art. 6.

Adempimenti di competenza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla convenzione:

a) riceve dai soggetti di cui all'articolo 6 della legge i dati necessari ai fini delle dichiarazioni iniziali e periodiche, ne verifica la regolarità formale, li assembla e li trasmette al Ministero degli affari esteri;

b) rilascia le autorizzazioni previste dall'articolo 3, comma 2, della legge secondo le modalità e procedure stabilite dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Art. 7.

Adempimenti del Ministero del commercio con l'estero

1. Il Ministero del commercio con l'estero rilascia le autorizzazioni previste dagli articoli 3, comma 2, e 4 della legge, secondo le modalità e le procedure stabilite dagli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento.

Art. 8.

Autorizzazione all'esportazione e importazione dei composti chimici della tabella 1

1. Le autorizzazioni all'esportazione, all'importazione e ai trasferimenti verso e da Stati Parte alla convenzione, dei composti chimici compresi nella tabella 1 previste dall'articolo 3, comma 2, della legge sono rilasciate con le modalità e secondo le procedure indicate ai successivi commi.

2. Le domande sono presentate direttamente, o a mezzo di lettera raccomandata, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi - Divisione IV - Unità organizzativa per i prodotti ad alta tecnologia - U.O.P.A.T., e debbono contenere i dati ed essere corredate dai documenti di seguito elencati:

a) generalità complete e domicilio del richiedente;

b) copia del contratto o degli ordini sottostanti all'operazione;

c) tipologia e causale dell'esportazione o importazione;

d) descrizione dei composti chimici e loro classificazione CAS - Chemical Abstracts Service;

e) quantità in chilogrammi sottomultipli o multipli e valore;

f) Paese di destinazione o di provenienza;

g) dogana presso la quale saranno espletate le formalità doganali ovvero saranno presentati gli elenchi «INTRASTAT»;

h) generalità complete dell'esportatore estero in caso di importazione, o dell'importatore, in caso di esportazione e dell'utilizzatore finale, se diverso.

3. I richiedenti debbono specificare le finalità dell'operazione, nell'ambito di quelle ammesse, fornendo idonea documentazione ovvero, in alternativa, presentando apposita dichiarazione sostitutiva sotto forma di autocertificazione e debbono assumere formale impegno a non riesportare i prodotti importati verso altro Stato non Parte ovvero produrre la prova di un corrispondente impegno del destinatario della esportazione.

4. Ai fini dell'esame della domanda di autorizzazione, sarà richiesto dal Ministero del commercio con l'estero, nel caso di importazione, il nulla-osta dell'Autorità nazionale sulla compatibilità dell'operazione con il rispetto del tetto massimo di una tonnellata di composti chimici della tabella 1, come previsto nella parte VI, paragrafo 2, lettere *c)* e *d)*, dell'annesso. Nel caso di esportazione tale compatibilità dovrà risultare da un nulla-osta dell'Autorità nazionale del Paese di importazione, che il richiedente l'autorizzazione produrrà in copia a documentazione della domanda.

5. Le autorizzazioni avranno validità massima di quattro mesi e non potranno produrre effetti che a partire dal quarantacinquesimo giorno del loro rilascio per consentire la notifica al Segretariato tecnico prevista dalla parte VI, paragrafo 5, dell'annesso con almeno trenta giorni di preavviso rispetto all'effettuazione dell'operazione.

Art. 9.

Autorizzazione all'esportazione dei composti chimici delle tabelle 2 e 3

1. Le autorizzazioni all'esportazione verso Paesi non Parte alla convenzione dei composti chimici di cui alle tabelle 2 e 3, previste dall'articolo 4, comma 1, della legge sono rilasciate con le modalità e secondo le procedure indicate ai successivi commi.

2. Le domande sono presentate, direttamente o a mezzo di lettera raccomandata, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi - Divisione IV - Unità organizzativa per i prodotti ad alta tecnologia - U.O.P.A.T. e debbono contenere i dati ed essere corredate dei documenti di seguito elencati:

a) generalità complete e domicilio del richiedente;

b) copia del contratto o degli ordini sottostanti all'operazione;

c) tipologia e causale dell'operazione di esportazione;

d) descrizione dei composti chimici e loro classificazione CAS - Chemical Abstracts Service;

e) quantità in chilogrammi sottomultipli o multipli e valore;

f) Paese di destinazione;

g) dogana presso la quale sono espletate le formalità doganali.

3. Alla domanda deve essere allegato un certificato rilasciato all'importatore dalle autorità del Paese di importazione (END USE CERTIFICATE), redatto secondo gli usi internazionali, dal quale risulti che i composti chimici oggetto della richiesta:

a) saranno utilizzati solo per scopi non proibiti dalla convenzione;

b) non saranno riesportati verso altri Stati non Parte;

c) loro tipo e quantità;

d) la loro utilizzazione finale;

e) le generalità complete ed indirizzo dell'utilizzatore finale.

4. Le autorizzazioni hanno validità massima di sei mesi.

Art. 10.

Autorizzazione per le attività sul territorio nazionale

1. Le domande di autorizzazione per le attività da svolgersi sul territorio nazionale, previste dall'articolo 3, comma 2, della legge, relative ai composti chimici della tabella 1 sono presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, direttamente o a mezzo di raccomandata, e debbono contenere in ogni caso i seguenti elementi, debitamente documentati:

a) generalità complete e domicilio del richiedente;

b) tipo, capacità produttiva, ubicazione e caratteristiche dettagliate dell'impianto o del laboratorio eventualmente già esistente o che si intende costruire;

c) quantitativo di ciascuno dei composti chimici della tabella 1, identificati con la denominazione chimica, la formula di struttura e il numero del Chemical Abstracts Service, se attribuito, che si intende produrre, acquistare, utilizzare, detenere per il periodo di un anno con specifica indicazione della loro destinazione finale e il quantitativo di detti composti chimici eventualmente già detenuti.

2. Le domande di autorizzazione di cui al comma 1, ove incomplete o non corredate dalla prescritta documentazione, debbono essere integrate dal richiedente secondo le indicazioni dell'ufficio ricevente e sono da questo trasmesse entro 30 giorni dalla data della presentazione o del ricevimento della integrazione, al comitato consultivo che deve pronunciare il proprio parere entro 30 giorni, salvo quanto disposto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministero emana il provvedimento di accoglimento o di rigetto entro 30 giorni dalla data di scadenza del suddetto termine o, se precedente, da quella di ricevimento del parere.

3. Il comitato consultivo di cui all'articolo 5 della legge è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 11.

Modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande intese a ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento devono essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa ovvero, se presentate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dal responsabile dell'ufficio competente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

FANTOZZI, *Ministro del commercio con l'estero*

BINDI, *Ministro della sanità*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1997
Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 19

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge 18 novembre 1995, n. 496, ha autorizzato la ratifica della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

— Il testo dell'art. 8 della legge 4 aprile 1997, n. 93, è il seguente:

«Art. 8. — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente dela Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della sanità, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di esecuzione della legge come modificata dalla prosente legge».

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attribuisce al Governo il potere di emanare regolamenti di esecuzione di leggi vigenti, previo parere del Consiglio di Stato.

Note all'art. 2:

— L'art. 9 della legge 18 novembre 1995, n. 496, designa il Ministero degli affari esteri come Autorità Nazionale ai sensi dell'articolo VII della convenzione, autorizzandolo ad avvalersi della collaborazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'industria del commercio e dell'artigianato e di altri Ministeri eventualmente interessati.

— L'art. 6 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sulla nuova disciplina del pubblico impiego, prevede l'istituzione di uffici di livello dirigenziale presso le amministrazioni pubbliche.

Nota all'art. 10:

— L'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone: «1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento, o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta».

97G0325

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 agosto 1997, n. 290.

Regolamento recante modificazione al regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio, adottato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, il quale prevede che mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia sono adottate le norme regolamentari per l'espletamento della preselezione informatica ai fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso notarile;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n, 74, con il quale è stato adottato il regolamento di cui sopra;

Ritenuto che detto regolamento deve essere modificato ed integrato al fine di una più puntuale attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 6331-38/2-6 U.L.) dell'8 agosto 1977);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 8 del decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, è sostituito dal seguente:

«*1.* La commissione ministeriale prevista dall'articolo 5-*quater* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, inserito dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1995, n. 328, provvede alla formazione, conservazione, gestione e aggiornamento del sistema e del relativo archivio informatico dei quesiti. A tal fine può deliberare le integrazioni, modificazioni e soppressioni necessarie per l'aggiornamento e completamento dell'archivio.

2. I sei notai chiamati a far parte della commissione ministeriale di cui al precedente comma 1, individuati nell'ambito di un elenco di almeno dodici nominativi, possibilmente appartenenti a diversi distretti notarili, segnalati dal Consiglio nazionale del notariato, sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

3. La presidenza della commissione spetta al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni o a un suo delegato. Al presidente del Consiglio nazionale del notariato o a un suo delegato è affidata la vicepresidenza.

4. La commissione ministeriale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e, comunque, immediatamente dopo la pubblicazione del bando di concorso. Per la sua costituzione è necessaria la presenza dei magistrati che la compongono e di almeno tre notai. Per la validità delle delibere è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.

5. La commissione ministeriale individua materie o settori di materie, tra quelle formanti oggetto di questi, e delega, per ciascuna di esse, uno o più componenti notai ad acquisire tutti gli aggiornamenti normativi intervenuti successivamente all'ultima pubblicazione dei quesiti stessi.

6. I notai delegati, ciascuno per la propria materia, predispongono le correzioni, le integrazioni o le soppressioni dei quesiti ritenute necessarie e le sottopongono all'approvazione della commissione.

7. I notai delegati vigilano sulla corretta introduzione nell'archivio dei quesiti nuovi o modificati e sulla cancellazione di quelli soppressi, curando che le operazioni avvengano in tempo utile per la pubblicazione di cui al comma seguente.

8. La pubblicità dei quesiti contenuti nell'archivio informatico è assicurata mediante la loro pubblicazione in un supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana che sarà edito entro tre mesi da quella che contiene il bando di concorso».

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 agosto 1997

Il Ministro: FLICK

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1997
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 123

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 6 dell'art. 1 della legge n. 328/1995 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile) prevede che: «Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad emanare, con proprio decreto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il regolamento per l'attuazione degli articoli 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, introdotti dal comma 3 del presente articolo, nonché per l'attuazione degli articoli 9 e 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, determinando, tra l'altro, le caratteristiche ed il conte-

nuto dell'archivio dei quesiti per la prova di preselezione, i metodi di assegnazione dei quesiti a ciascun candidato, il conferimento dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi operativi e dei relativi elaborati e quant'altro attinenti all'esecuzione della prova di preselezione e alla conservazione, gestione ed aggiornamento del sistema per la prova di preselezione».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legg. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— L'art. 5-*quater* della legge n. 89/1913 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) è così formulato:

«Art. 5-*quater.* — *1.* Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la commissione permanente per la conservazione, la gestione e l'aggiornamento del sistema per la prova di preselezione del concorso per la nomina a notaio e del relativo archivio informatico dei quesiti. La commissione è formata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero o da un suo delegato, dal direttore dell'ufficio notariato dello stesso Ministero, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato o da un suo delegato e da sei notai nominati per non più di cinque anni con le modalità stabilite dal regolamento. La partecipazione alla commissione non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

2. I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non sono segreti».

97G0323

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 25 luglio 1997.

Definizione dei nuovi criteri per la classificazione delle varietà di grano duro ai fini della concessione dell'aiuto supplementare comunitario alla produzione.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1994, n. GL 2691, con il quale sono stati fissati (allegato n. 1) i criteri tecnico-economici per la scelta delle varietà di grano duro ai fini della concessione dell'aiuto supplementare comunitario alla produzione, di cui al regolamento CEE n. 1765/92 e successive modifiche ed integrazioni e con il quale è stata, altresì, istitutita una Commissione nazionale tecnico-scientifica ed economica con il compito di definire la lista delle varietà di grano duro ammissibili all'aiuto comunitario;

Visto il parere espresso dalla Commissione nazionale tecnico-scientifica ed economica per le varietà di grano duro da ammettere al premio comunitario, nella seduta del 21 luglio 1997;

Ritenuta la necessità di aggiornare i suddetti criteri tecnico-economici per la scelta delle varietà di grano duro da ammettere a premio tra quelle iscritte al Catalogo nazionale delle varietà, che sono condizione prioritaria per il miglioramento degli standards qualitativi delle produzioni di grano duro ottenute nelle aree vocate;

Ritenuto, altresì, opportuno istituire nell'ambito della Commissione nazionale per la scelta delle varietà di grano duro da ammettere all'aiuto comunitario, un Segretariato permanente costitutito da tre funzionari in servizio presso la Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali di questa Amministrazione, con il compito di assistere la Commissione medesima nello svolgimento delle proprie funzioni, ai fini di migliorare l'operatività dei lavori di che trattasi;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 1 al decreto ministeriale 5 agosto 1994, n. GL 2691, relativo alla individuazione dei criteri qualitativi ed economici per la scelta di varietà di grano duro iscritte al Catalogo Nazionale delle varietà di specie agrarie da ammettere all'aiuto supplementare, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto che di questo è parte integrante.

Art. 2.

Nella Commissione nazionale tecnico-scientifica ed economica per la scelta delle varietà di grano duro da ammettere all'aiuto supplementare comunitario, costituita con il decreto ministeriale 5 agosto 1994, n. GL 2691, è istituito un segretariato permanente con il compito di assistere la Commissione medesima nell'espletamento delle proprie funzioni, ai fini di migliorare l'operatività dei lavori in parola.

Detto segretariato risulta composto da tre funzionari in servizio presso la Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali di questo Ministero, di cui uno con funzioni di Segretario e due con funzioni di membro della segreteria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 241

ALLEGATO 1

CRITERI DI SCELTA DELLE VARIETÀ DI GRANO DURO ISCRITTE AL CATALOGO NAZIONALE E/O COMUNITARIO DELLE VARIETÀ.

I criteri da prendere in considerazione per l'ammissione all'aiuto Comunitario delle varietà di grano duro sono finalizzati a valutare l'attitudine alla pastificazione delle cultivar di grano duro ed i dati a questo scopo da utilizzare provengono dal monitoraggio nazionale e/o regionale relativi alle caratteristiche tecnologico-qualitative delle varietà di grano duro coltivate sul territorio nazionale.

Tali dati possono essere integrati con i risultati qualitativi derivanti dalle prove di iscrizione al registro nazionale delle varietà e dalle prove di confronto varietale a livello nazionale effettuate da istituzioni di ricerca pubbliche e/o private.

A tale scopo la procedura da seguire al fine di individuare un indice globale di qualità, quale soglia di accesso alla predisposizione della lista delle varietà all'aiuto supplementare, è la seguente.

1. Varietà testimoni.

In base alla loro diffusione su tutto il territorio nazionale interessato alla coltivazione del frumento duro ed alle loro caratteristiche qualitative, sono individuate le varietà Creso, Duilio e Simeto.

2. Parametri di qualità. (*)

Riguardano il peso ettolitrico (UNI n. 10281), il contenuto proteico (D.M. 23 luglio 1994 pubblicato sul supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 10 agosto 1994), l'indice di glutine (ICC internazionale chimici cerealisti n. 158) ed il colore (determinato con il metodo colorimetrico a riflettanza).

(*) In parentesi vengono indicate le metodologie di rilevamento dei singoli parametri.

3. Raccolta di dati.

Sono utilizzati i dati provenienti dal monitoraggio annualmente effettuato a livello nazionale e/o regionale relativo ai parametri summenzionati al massimo per gli ultimi 5 anni per le varietà testimoni e per tutte le varietà considerate.

4. Percentualizzazione dei dati relativi ai parametri di qualità, di cui al punto 2., individuati nell'ambito di ciascuna regione interessata e per ogni cultivar.

Fatta pari a 100 la media di ogni singolo dato qualitativo relativo ai 3 testimoni (per gli anni in cui si hanno dati per la varietà in esame), viene calcolata la percentuale, rispetto ad esso, della cultivar in esame per ogni regione. La media delle percentuali di ogni singolo parametro regionale costituisce la media nazionale della suddetta cultivar. Di conseguenza ogni varietà risulta caratterizzata dalle 4 percentuali dei parametri indicati al punto 2.

5. Valore percentuale dei parametri, di cui al punto 2., sia in termini di trasformazione molitoria che di pastificazione.

Ai parametri suindicati sono attribuiti, in base all'esperienza acquisita e dei risultati riportati in letteratura, i seguenti valori percentuali: peso ettolitrico 10%, tenore proteico 40%, indice di glutine 30%, colore 20%.

6. Calcolo dell'indice globale di qualità di una varietà espresso in numero unico.

L'indice globale che esprime in un unico numero la qualità generale di una varietà viene calcolato attraverso la sommatoria della media nazionale rilevata dalla sommatoria della media regionale di ciascun parametro di cui al punto 4, moltiplicata per il relativo valore percentuale indicato al punto 5.

7. Scelta dell'indice sintetico minimo per l'ammissione all'aiuto Comunitario.

L'indice globale di soglia per l'ammissione all'aiuto Comunitario viene indicato nel valore di 95.

8. Classi delle varietà.

Sulla base dei criteri, di cui ai precedenti punti da 1 a 7, sono istituite due liste di varietà da ammettere all'aiuto supplementare:

a) varietà idonee e cioè varietà per le quali dopo almeno tre anni di monitoraggio è possibile esprimere un giudizio qualitativo definitivo;

b) varietà in osservazione e cioè varietà:

iscritte da meno di quattro anni;

per le quali il monitoraggio nazionale effettuato risulti insufficiente per carenza di un numero rappresentativo di campioni e/o limitato arco temporale di osservazione (inferiore a tre anni);

varietà iscritte da oltre cinque anni che sono state sempre nella lista delle varietà idonee (limitatamente ad un anno);

precedentemente escluse per limite di diffusione e non per qualità (limitatamente ad un anno).

Per queste ultime due categorie di varietà, i costitutori, che abbiano interesse a mantenere o ad inserire le stesse nella lista delle varietà aventi diritto l'aiuto supplementare dovranno rappresentare tale esigenza al M.I.P.A. - D.G. delle Politiche agricole ed agroindustriali nazionali mettendo a disposizione quantitativi di semente idonei per due prove parcellari (centro e sud del paese), con spese a carico dei costitutori richiedenti.

In considerazione della esigenza di smaltimento delle scorte per le varietà che non rientrano nei requisiti previsti per l'accesso al premio è consentita la commercializzazione del prodotto certificato per un periodo non superiore ai tre anni successivi alla uscita della varietà dalla lista delle aventi diritto all'aiuto supplementare.

97A6912

DECRETO 1° settembre 1997.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1997 per le regioni Valle d'Aosta, Toscana, Umbria, Lombardia, Sardegna e provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Valle d'Aosta e Toscana, Umbria, Lombardia, Sardegna, provincia autonoma di Bolzano, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1997, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1997-98 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Valle d'Aosta, Toscana, Umbria, Lombardia, Sardegna, provincia autonoma di Bolzano.
2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 1° settembre 1997

Il Ministro: PINTO

97A6926

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 agosto 1997.

Assogettamento della S.r.l. Magida, in Bari, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 8 luglio 1997 con cui il tribunale di Bari ha accertato lo stato di insolvenza della Magida S.r.l. con sede in Bari, via Oberdan n. 16, nonché il collegamento della stessa società con la S.r.l. Case di cura riunite, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Case di cura riunite, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Claudio Macchi, il dott. Raffaele Santoro ed il prof. avv. Paolo Vitucci;

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1995, con cui nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Case di cura riunite è nominato il Comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e dell'art. 198 della legge fallimentare;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della Magida S.r.l. alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso collegio commissariale nonché lo stesso comitato di sorveglianza nominati per la S.r.l. Case di cura riunite;

Ritenuto che non sussistono i presupposti perché venga disposta la continuazione dell'esercizio per anni due, come segnalato dai commissari con nota del 31 luglio 1997;

Decreta:

Art. 1.

La Magida S.r.l., con sede in Bari, via Oberdan n. 16, collegata alla S.r.l. Case di cura riunite, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il dott. Clausio Macchi, nato a Varese il 28 luglio 1947, il prof. avv. Paolo Vitucci, nato a Napoli il 9 luglio 1939 ed il dott. Raffaele Santoro, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) l'11 aprile 1923.

Art. 3.

Il comitato di sorveglianza della S.r.l. Case di cura riunite di cui in premessa, è preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Magida S.r.l.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A6901

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 4 agosto 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle Università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1994, riguardante il riordinamento del corso di laurea in fisica, secondo la nuova tabella XXI;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dagli organi accademici dell'Università degli studi della Calabria relativa al riordinamento del corso di laurea in fisica;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 dicembre 1995, a condizione che per l'indirizzo astrofisico uno dei corsi previsti sia di laboratorio;

Viste le delibere di adeguamento al parere del Consiglio universitario nazionale da parte del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del senato accademico dell'Università degli studi della Calabria;

Considerato che il consiglio di amministrazione, convocato per il giorno 21 luglio 1997, non ha discusso tutti i punti posti all'ordine del giorno per sopravvenuta mancanza del numero legale;

Considerato che detto riordinamento costituisce parte integrante del regolamento didattico di Ateneo, attualmente in fase di ultimazione;

Decreta:

È approvato l'estratto del regolamento didattico di Ateneo contenente l'adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea in fisica della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, dell'Università degli studi della Calabria, alla nuova tabella XXI, così come segue:

Il corso di laurea in fisica è affine ai corsi di laurea in astronomia e scienza dei materiali ed ai corsi di diploma in metodologie fisiche e scienze dei materiali.

Il corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica ha la durata di quattro anni, articolati in un triennio unico a carattere formativo di base e un'annualità differenziata a seconda dell'indirizzo scelto tra uno dei seguenti:

1) indirizzo di fisica della materia;

2) indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio;

3) indirizzo teorico generale.

PIANO DEI CORSI

Il consiglio del corso di laurea in fisica può articolare ciascuno dei quattro anni del corso di laurea in due periodi didattici «semestri» della durata di almeno tredici settimane. Per ciascun anno, ogni insegnamento può essere classificato secondo le seguenti denominazioni:

A - corso «annuale», che può essere obbligatorio o complementare, è costituito da due moduli e prevede almeno 80 ore di attività didattica, delle quali almeno 20 dedicate ad esercitazioni;

B - corso di laboratorio «annuale» obbligatorio, è costituito da due moduli e prevede almeno 120 ore dedicate alla parte teorica, esperimenti in laboratorio ed elaborazione dei dati;

C - corso «semestrale» costituito da un modulo di un corso a scelta: è equivalente alla metà di un

«annuale». Il consiglio di corso di laurea stabilisce quale parte di un insegnamento «annuale» possa essere considerata equivalente ad un «modulo semestrale».

I corsi «annuali» obbligatori anche se costituiti da due moduli semestrali comportano un unico esame finale. I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in: *A)* un triennio avente carattere di formazione di base, *B)* un anno dedicato alla formazione scientifica e professionale in uno dei tre indirizzi previsti.

A) *Formazione di base.*

Sono previste le seguenti aree formative:

Area formativa 1. - Matematica

Sono obbligatori n. 4 corsi annuali tra i seguenti:

geometria - A01C geometria;

geometria differenziale - A01C geometria;

geometria ed algebra - A01C geometria;

analisi matematica - A02A analisi matematica;

analisi superiore - A02A analisi matematica;

teoria delle funzioni - A02A analisi matematica;

meccanica razionale con elementi di meccanica;

statistica - A03X fisica matematica;

meccanica razionale - A03X fisica matematica;

fisica matematica - A03X fisica matematica.

Area formativa 2. - Fisica

Sono obbligatori n. 9 corsi annuali come segue:

n. 2 corsi nel settore scientifico-disciplinare B01A fisica generale;

n. 3 corsi di sperimentazioni tra:

esperimentazioni di fisica - B01A fisica generale;

esperimentazioni di fisica - B03X struttura della materia;

esperimentazioni di fisica - B04X fisica nucleare e subnucleare;

esperimentazioni di fisica - B05X astronomia e astrofisica;

laboratorio di fisica generale - B01A fisica generale;

laboratorio di tecnologie fisiche - B01A fisica generale;

n. 2 corsi tra:

istituzioni di fisica teorica - B02A fisica teorica;

fisica teorica - B02A fisica teorica;

meccanica quantistica - B02A fisica teorica;

meccanica statistica - B02A fisica teorica;

onde elettromagnetiche - B02A fisica teorica;

fisica numerica - B02B metodi matematici della fisica;

metodi matematici della fisica - B02B metodi matematici della fisica;

metodi matematici dell'astronomia - B02B metodi matematici della fisica;

metodi computazionali della fisica - B02B metodi matematici della fisica;

n. 1 corso tra:

struttura della materia - B03X struttura della materia;

teoria quantistica della materia - B03X struttura della materia;

proprietà elettromagnetiche della materia - B03X struttura della materia;

n. 1 corso tra:

istituzioni di fisica nucleare e subnucleare - B04X fisica nucleare e subnucleare;

astrofisica nucleare e subnucleare - B04X fisica nucleare e subnucleare;

fisica nucleare - B04X fisica nucleare e subnucleare;

fisica subnucleare - B04X fisica nucleare e subnucleare.

Area formativa 3. - Chimica

N. 1 corso di chimica generale ed inorganica - C03X chimica generale ed inorganica.

B) *Formazione scientifica e professionale.*

Il quarto anno di ciascuno dei tre indirizzi previsti sarà articolato in tre corsi annuali e in due moduli semestrali, che a richiesta dello studente potranno essere sostituiti da un'unica annualità.

Indirizzo di fisica della materia

Almeno n. 2 corsi annuali caratterizzanti scelti all'interno del settore scientifico-disciplinare B03X struttura della materia.

Laboratorio di fisica della materia B03X struttura della materia.

Un corso annuale o 2 moduli semestrali tra gli insegnamenti del settore B03X o tra i seguenti insegnamenti:

fisica dei dispositivi elettronici - B01A fisica generale;

biofisica - B01B fisica;

fisica biologica - B01B fisica;

laboratorio di biofisica - B01B fisica;

proprietà strutturali della materia biologica - B01B fisica;

fisica sanitaria - B01B fisica;

fisica biomedica - B01B fisica;

radioprotezione - B01B fisica;

chimica biologica - E05A biochimica;

chimica fisica - C02X chimica fisica;

chimica fisica dello stato soliso e delle superfici - C02X chimica fisica;

chimica fisica della catalisi - C02X chimica fisica;

fisica dell'ambiente - D04C oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione;

fisica dell'atmosfera - D04C oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione;

laboratorio di fisica dell'ambiente - D04C oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione.

Indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio

Almeno n. 2 corsi annuali caratterizzanti scelti all'interno del settore scientifico-disciplinare B05X astronomia e astrofisica.

Tecniche astrofisiche - B05X astronomia e astrofisica (corso di laboratorio).

Un corso annuale o 2 moduli semestrali tra gli insegnamenti del settore B05X o tra i seguenti insegnamenti:

relatività - B02A fisica teorica;

meccanica statistica - B02A fisica teorica;

teoria della gravitazione - B02A fisica teorica;

fisica dei liquidi - B03X struttura della materia;

fisica dei plasmi - B03X struttura della materia;

fisica atomica - B03X struttura della materia;

fondamenti dell'Informatica - K05B informatica.

Indirizzo teorico generale

Due corsi annuali caratterizzanti scelti tra quelli del settore scientifico-disciplinare B02A fisica teorica.

Non più di 2 corsi annuali a scelta tra gli insegnamenti del settore B02A fisica teorica e tra i sottoelencati insegnamenti, con la condizione che almeno un corso annuale debba essere di contenuto fenomenologico e/o di laboratorio:

fisica superiore - B01A fisica generale;

fisica delle particelle elementari - B04X fisica nucleare e subnucleare;

teoria delle interazioni subnucleare - B04X fisica nucleare e subnucleare;

metori sperimentali della fisica subnucleare - B04X fisica nucleare e subnucleare;

applicazioni fisiche della teoria dei gruppi - B02B metodi matematici della fisica;

fondamenti dell'informatica - K05B informatica.

Prova di lingua straniera

Entro il 1° biennio del corso di laurea lo studente dovrà superare due colloqui come prova di conoscenza di una lingua straniera di rilevanza scientifica.

PROPEDEUTICITÀ

Il consiglio di corso di laurea potrà stabilire per ogni anno accademico, al momento della compilazione del manifesto degli studi, la propedeuticità di certi esami rispetto ad altri.

ESAME DI LAUREA

Dopo aver superato le 18 annualità prescritte (di norma organizzate in 17 corsi annuali e 2 moduli semestrali, in numero comunque non superiore a 20), lo studente accede all'esame di laurea. Questo consiste nella esposizione e discussione di una tesi scritta su un tema di ricerca sperimentale o teorica, avente carattere di elaborazione autonoma e pertinente all'indirizzo prescelto. Alla discussione della tesi segue l'esposizione e discussione di un argomento orale (tesina) scelto dallo studente in una materia diversa da quella su cui verte la tesi. Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale potrà essere fatta menzione nel suo certificato di laurea.

OPZIONE PER IL NUOVO ORDINAMENTO

Gli studenti che, alla data di approvazione del nuovo ordinamento del corso di laurea in fisica da parte del consiglio di facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, risultano già iscritti, potranno completare gli studi secondo il precedente ordinamento oppure esercitare opzione per il nuovo ordinamento fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà portato alla ratifica del consiglio di amministrazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lì, 4 agosto 1997

Il rettore

97A6895

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 4 agosto 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di farmacia;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 datato 30 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 datato 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesi-

stente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1996, n. 41) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in farmacia e al corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 710, datata 26 marzo 1997;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 maggio 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal n. 182 al n. 189 compreso, norme transitorie incluse, relativi al corso di laurea in farmacia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione:

Art. 182. — Il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali necessarie per operare nelle farmacie nonché per concorrere ad attività di informazione ed educazione sanitaria.

Art. 183. — Durata ed articolazione del corso di laurea.

La durata del corso di laurea in farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera.

Il quinto anno deve avere non più di due insegnamenti al fine di consentire allo studente di dedicarsi al lavoro di tesi e al tirocinio professionale.

Il consiglio della struttura didattica competente può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'impegno complessivo e di almeno 1800 (milleottocento) ore di attività didattica assistita corrispondenti a 22 (ventidue) annualità. I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 185.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 (settanta) ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 (centoventi) ore complessive. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Parte della attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto il consiglio della struttura didattica può accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20 e 22.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi teorica o sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in farmacia.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 184. — Manifesto degli studi.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio della struttura didattica determinerà (con apposita delibera, in conformità al regolamento didattico di Ateneo), quanto espressamente previsto dal 2° comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il Consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico disciplinari indicati nell'art. 185 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

c) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel D.Lgs. n. 258/1991 trovano riscontro nei settori scientifico disciplinari indicati fra parentesi:

biologia vegetale e animale (E02A, E08X, E13X);

fisica (B01B);

chimica generale ed inorganica (C03X);

chimica organica (C05X);

chimica analitica (C01A);

chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);

biochimica generale ed applicata (medica) (E05A, E05B);

anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A, E04A, F04A);

microbiologia (E12X, F05X);

farmacologia e farmacoterapia (E07X);

tecnologia farmaceutica (C08X);

tossicologia (E07X);

farmacognosia (E07X, E08X);

legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Art. 185 - Articolazione del corso di laurea.

Aree didattiche, settori scientifico disciplinari, annualità, obiettivi didattico- formativi.

Area 1 — Fisica-matematica (2 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire le basi di fisica indispensabili per l'apprendimento delle discipline del corso di laurea;

acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dati.

Settori scientifico disciplinari e discipline:

(B01B) Fisica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(A02A) Analisi matematica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(A02B) Probabilità e statistica matematica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(A04A) Analisi numerica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(K05A) Sistemi per l'elaborazione delle informazioni

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(K05B) Informatica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432, viene attivato l'insegnamento di fisica (settore B01B).

Area 2 - Chimica (3 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire i principi fondamentali della chimica generale ed inorganica nei suoi molteplici aspetti generali;

fornire i principi basilari della chimica organica compresi il chimismo dei gruppi funzionali, la stereochimica ed i principali sistemi carbociclici ed eterociclici;

fornire i principi basilari della chimica analitica indispensabile per affrontare le discipline del corso di laurea.

Settori scientifico disciplinari e discipline:

(C03X) Chimica generale ed inorganica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(C01A) Chimica analitica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(C05X) Chimica organica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

Sono obbligatorie: almeno 1 annualità nel settore C03X, almeno 1 annualità nel settore C05X, almeno 0.5 annualità nel settore C01A.

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE n. 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di chimica analitica (settore C01A), di chimica generale ed inorganica (settore C03X) e di chimica organica (settore C05X).

Area 3. — Biologica (4 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire le nozioni fondamentali della anatomia umana e della terminologia medica;

fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi vegetali ed animali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le nozioni relative alle piante ad attività medicinale;

fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico disciplinari e discipline:

(E02A) Zoologia

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(E13X) Biologia applicata

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(E08X) Biologia farmaceutica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(E07X) Farmacologia

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(E05A) Biochimica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(E09A) Anatomia umana

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE n. 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di biologia vegetale (settore E08X), di biologia animale (settore E02A o E13X), di anatomia umana (settore E09A), di biochimica (settore E05A), di biochimica applicata (settore E05A) e di farmacognosia (settore E07X o E08X).

Area 4 — Fisiopatologica (3 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica;

fornire le cognizioni generali sulla eziopatogenesi e sulla denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica;

fornire sufficienti cognizioni di microbiologia ed igiene.

Settori scientifico disciplinari e discipline:

(E04A) Fisiologia generale

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(E12X) Microbiologia generale

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(F05X) Microbiologia e microbiologia clinica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(F04A) Patologia generale

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(F22A) Igiene generale ed applicata

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE n. 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di fisiologia generale (settore E04A), di microbiologia (settore F05X) e di patologia generale (settore F04A).

Area 5 — Farmaceutica-tecnologica (5 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire una adeguata conoscenza della chimica farmaceutica riguardante la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e le conoscenze fondamentali sui rapporti struttura attività;

fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento ed il dosaggio dei farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee;

fornire le basi per la manipolazione delle materie prime farmaceutiche, la loro utilizzazione nelle formulazioni di preparati terapeutici, le metodologie della tecnica farmaceutica, nonché le norme legislative e deontologiche inerenti all'esercizio della attività professionale.

Settori scientifico disciplinari e discipline:

(C07X) Chimica farmaceutica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(C08X) Farmaceutico tecnologico applicativo

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

Sono obbligatorie n. 4 annualità nel settore C07X di cui 2 con esercitazioni individuali di laboratorio e n. 1 annualità nel settore C08X con esercitazioni individuali di laboratorio.

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE n. 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di Chimica farmaceutica e tossicologica (settore C07X), di Analisi dei medicinali (settore C07X) e di Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche (settore C08X).

Area 6 — Farmacologica (2 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi alla sommministrazione, all'azione, al metabolismo, alla tossicità.

Settori scientifico disciplinari e discipline:

(E07X) Farmacologia

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE n. 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di Farmacologia e farmacoterapia (settore E07X) e di Tossicologia (settore E07X).

Le tre annualità da attivare obbligatoriamente saranno costituite da tre corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati le cui denominazioni saranno desunte tra le discipline afferenti ai settori scientifico disciplinari sotto indicati:

(C07X) Chimica farmaceutica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(C08X) Farmaceutico tecnologico applicativo

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(E07X) Farmacologia

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(C09X) Chimica bromatologica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(E08X) Biologia farmaceutica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(F22A) Igiene generale ed applicata

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

Norme transitorie:

Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà, inoltre, provvederà a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i cinque anni dalla data di immatricolazione.

Gli articoli dal n. 190 al n. 195 compreso, norme transitorie incluse, relativi al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione:

Art. 190. — Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ha lo scopo di assicurare la preparazione scientifico-professionale e fornire le competenze multidisciplinari necessarie ai laureati per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e delle specialità medicinali, dei prodotti dietetici, dei prodotti cosmetici. Il corso di laurea ha inoltre il fine di fornire competenze per le altre funzioni professionali dei laureati del settore farmaceutico, come definito e regolamentato dalla normativa nazionale e comunitaria. Per accedere ad esse i laureati dovranno avere svolto sei mesi di tirocinio professionale, che non potrà essere svolto durante il corso di studi.

Art. 191. — Durata ed articolazione del corso di laurea.

La durata del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF) è fissata in cinque anni articolati in un quadriennio ed un ultimo anno di indirizzo di specializzazione professionale.

Il consiglio della struttura didattica competente può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'impegno complessivo è di almeno 2200 (duemiladuecento) ore di attività didattica assistita corrispondenti a 28 (ventotto) annualità. I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 193.

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 (settanta) ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 (centoventi) ore complessive. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Parte della attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto il consiglio della struttura didattica può accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 26 e 28.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica e tecnologia farmaceutiche, indipendentemente dall'indirizzo seguito del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 192. — Manifesto degli studi.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio della struttura didattica determinerà quanto espressamente previsto dal 2° comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle disci-

pline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico disciplinari indicati nell'art. 193 e nel vincolo della Normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) attiva gli indirizzi;

c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

d) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti dalle materie previste della direttiva 85/432/CEE, recepita nel D.Lgs. 25 agosto 1991 trovano riscontro nei settori scientifico disciplinari indicati fra parentesi:

biologia vegetale e animale (E02A, E08X, E13X);

fisica (B01B);

chimica generale ed inorganica (C03X);

chimica organica (C05X);

chimica analitica (C01A);

chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);

biochimica generale ed applicata (medica) (E05A, E05B);

anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A, E04A, F04A);

microbiologia (E12X, F05X);

farmacologia e farmacoterapia (E07X);

tecnologia farmaceutica (C08X);

tossicologia (E07X);

farmacognosia (E07X, E08X);

legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Art. 193. — Articolazione del corso di laurea.

Aree didattiche, settori scientifico disciplinari, annualità, obiettivi didattico-formativi. Quadriennio di base.

Area 1 - Fisica-matematica (2 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire le conoscenze di matematica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea;

fornire le nozioni principali della fisica classica comprese la termodinamica e l'elettromagnetismo.

Settori scientifico disciplinari e discipline:

(B01B) Fisica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(A02A) Analisi matematica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(A01B) Algebra

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(A01C) Geometria

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(A02B) Probabilità e statistica matematica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(A03X) Fisica matematica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE n. 85/432, viene attivato l'insegnamento di Fisica (settore B01B).

Area 2 — Chimica (6 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire un'approfondita conoscenza di tutti i concetti fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale ed inorganica, necessari per affrontare le varie discipline professionali;

fornire i principi basilari della chimica organica, nonché i meccanismi di reazione dei composti organici, il chimismo dei gruppi funzionali organici, i composti ciclici, la stereochimica e le famiglie dei composti naturali di interesse biologico;

fornire i principi della spettroscopia nei suoi vari aspetti applicativi.

Settori scientifico disciplinari e discipline:

(C03X) Chimica generale ed inorganica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(C01A) Chimica analitica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(C02X) Chimica fisica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(C05X) Chimica organica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

Sono obbligatorie 3 annualità nel settore C05X.

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE n. 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di chimica analitica (settore C01A), di chimica generale ed inorganica (settore C03X) e di chimica organica (settore C05X).

Area 3 — Farmaceutica (5 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire una adeguata conoscenza della chimica farmaceutica inerente la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e le conoscenze fondamentali sui rapporti struttura attività;

fornire le conoscenze teoriche e pratiche di base del laboratorio di analisi farmaceutica e le metodologie analitiche per riconoscere e dosare i farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee.

Settori scientifico disciplinari e discipline:

(C07X) Chimica farmaceutica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 184, dell'8 agosto 1994.

Sono obbligatorie n. 3 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE n. 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologica (settore C07X) e di analisi dei medicinali (settore C07X).

Area 4 — Tecnologico-applicativa (3 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire le basi per la formulazione e la preparazione dei medicamenti nonché la conoscenza delle metodologie della tecnica farmaceutica anche in campo industriale ed una adeguata conoscenza degli aspetti legislativi e deontologici;

fornire le basi fondamentali della chimica farmaceutica applicata.

Settori scientifico disciplinari e discipline:

(C08X) Farmaceutico tecnologico applicativo

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 184, dell'8 agosto 1994.

Sono obbligatorie n. 1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE n. 85/432, viene attivato l'insegnamento di Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche (settore C08X).

Area 5 — Biologica (6 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire la basi di fisiologia generale e di anatomia umana e della terminologia medica;

fornire adeguate cognizioni di microbiologia;

fornire le cognizioni di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole d'interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico disciplinari e discipline:

(E02A) Zoologia

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(E13X) Biologia applicata

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(E08X) Biologia farmaceutica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(E07X) Farmacologia

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(E05A) Biochimica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(E09A) Anatomia umana

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(E04A) Fisiologia generale

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(E12X) Microbiologia generale

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(F05X) Microbiologia e microbiologia clinica

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(F04A) Patologia generale

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale -n. 184, dell'8 agosto 1994.

Sono obbligatorie n. 2 annualità nel settore E05A.

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE n. 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di biologia vegetale (settore E08X), di biologia animale (settore E02A o E13X), di anatomia umana (settore E09A), di fisiologia generale (settore E04A), di biochimica (settore E05A), di biochimica applicata (settore E05A), di farmacognosia (settore E07X o E08X), di microbiologia (settore F05X) e di patologia generale (settore F04A).

Area 6 — Farmacologica (2 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia relative alla metodologia per lo studio dei farmaci negli aspetti riguardanti la somministrazione, l'azione, il metabolismo, la tossicità, le interazioni e gli effetti collaterali.

Settori scientifico disciplinari e discipline:

(E07X) Farmacologia

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE n. 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di farmacologia e farmacoterapia (settore E07X) e di tossicologia (settore E07X).

Quinto anno - Indirizzo di specializzazione professionale (4 annualità).

Si richiede l'inserimento a Statuto dei seguenti indirizzi:

1° Indirizzo - Farmaceutico-tecnologico

Finalità: fornire a compimento della preparazione di base le competenze necessarie per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e dei prodotti cosmetici.

Settori scientifico disciplinari e discipline:

(C07X) Chimica farmaceutica (3 annualità)

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(C08X) Farmaceutico tecnologico applicativo (1 annualità)

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

È obbligatoria n. 1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio nel settore scientifico disciplinare (C07X) chimica farmaceutica: Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci.

2° Indirizzo - Farmaco-biologico

Finalità: fornire a compimento della preparazione di base le competenze necessarie per acquisire le principali metodologie sperimentali utilizzate per lo studio e lo sviluppo dei farmaci, nonché per approfondire conoscenze bio-farmacologiche per lo studio integrato dell'azione dei farmaci e dei tossici.

Settori scientifico disciplinari:

(C07X) Chimica farmaceutica (1 annualità)

Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci.

(E07X) Farmacologia (2 annualità)

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(F04A) Patologia generale (0,5 annualità)

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(F05X) Microbiologia e microbiologia clinica (0,5 annualità)

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

È obbligatoria n. 1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio nel settore scientifico disciplinare (C07X) Chimica farmaceutica: Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci.

3° Indirizzo - Chimico-alimentare.

Finalità: fornire le competenze necessarie per operare nella produzione e controllo dei prodotti alimentari.

Settori scientifico disciplinari e discipline:

(C07X) Chimica farmaceutica (1 annualità)

Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci.

(C09X) Chimica bromatologica (2 annualità)

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

(F22A) Igiene generale ed applicata (1 annualità)

Tutte le discipline di cui alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184, dell'8 agosto 1994.

È obbligatoria n. 1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio nel settore scientifico disciplinare (C07X) - chimica farmaceutica: Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci.

Norme transitorie:

Quando la Facoltà si sarà adeguata all'ordinamento di cuiall'allegata tabella XXVII-*bis* gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà inoltre stabilirà le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i 5 anni dalla durata di immatricolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 4 agosto 1997

Il rettore

97A6896

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 29 agosto 1997:

Degan Alessandro, notaio residente nel comune di Padova, è trasferito nel comune di Cortina d'Ampezzo, d.n. Belluno, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Finizio Antonietta, notaio residente nel comune di San Bartolomeo in Galdo, d.n. di Benevento, è trasferito nel comune di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

97A6938

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Rettifica al comunicato recante applicazione *de-facto* dell'accordo tessile tra l'UE e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Si fa seguito al comunicato n. 8 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1997 con il quale questo Ministero ha informato gli operatori dell'entrata in applicazione dell'accordo tessile UE/Macedonia, per precisare che il sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, è stato introdotto per le categorie 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 67 e non anche per la categoria 3.

97A6963

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto decreto n. 324/1997 del 23 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità fino ad ora registrata a nome della società Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede in Viale Gran Sasso 18, Milano, codice fiscale 00832400154.

specialità: BRONCOVANIL:

011816067, sciroppo 120 ml 1,9%;

011816079, sciroppo 200 ml 1,9%,

è ora trasferita alla società: Ce.La.Far. S.r.l., con sede in Corso San Maurizio, 53, Torino, codice fiscale 06436910019.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 622/1997 del 7 luglio 1997

Specialità medicinale: CLINORIL, 30 compresse 200 mg, n. di AIC: 023410044.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00100 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo: invariato.

Eccipienti: amido di mais eliminato, amido pregelatinizzato 10,00 mg.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 670/1997 del 25 luglio 1997

Specialità medicinale: ALFAFERONE, pomata 2.000.000 U.I. 2 g, n. di AIC: 026518047.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., contrada Sant'Emidio - 65020 Alanno (PE).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo: invariato.

Eccipienti: sodio mertiolato 0,2 mg, carbossimetilcellulosa 40 mg, glicerina 400 mg, acqua distillata sterile q.b. a 2 g.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 683/1997 del 25 luglio 1997

Specialità medicinale: NEO LOTAN PLUS, 14 compresse 50/12,5 mg, n. di AIC: 032993014.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00100 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo: invariato.

Eccipienti: cera carnauba 0,05 mg.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 684/1997 del 25 luglio 1997

Specialità medicinale: SURFOLASE, flacone sciroppo 1% 200 ml, n. di AIC: 027044041.

Titolare A.I.C.: Poli industria chimica S.p.a., piazza Agrippa 1 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo: invariato.

Eccipienti: saccarosio g 35, sorbitolo 70% eliminato, glicole propilenico eliminato, glicerolo g 15, aroma lampone ml 0,30, aroma fresh flavour eliminato, metile p-idrossibenzoato g 0,135, propile p-idrossibenzoato g 0,015, acqua depurata q.b. a ml 100.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 718/1997 del 25 luglio 1997

Specialità medicinale: SOLDESAM, im iv 3 fiale 1 ml 4 mg, n. di AIC: 019499019.

Titolare A.I.C.: Lab. Farmacologico Milanese S.r.l., via Monterosso, 273 - 21042 Caronno Pertusella (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo: invariato.

Eccipienti: fenolo 5 mg, sodio citrato biidrato 10 mg, acido citrico anidro 0,1 mg, acqua p.p.i. q.b. a 1 ml.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 718/1997 del 25 luglio 1997

Specialità medicinale: SOLDESAM «Forte», 1 fiala 2 ml 8 mg, n. di AIC: 019499021.

Titolare A.I.C.: Lab. Farmacologico Milanese S.r.l., via Monterosso, 273 - 21042 Caronno Pertusella (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo: invariato.

Eccipienti: fenolo 10 mg, sodio citrato biidrato 20 mg, acido citrico anidro 0,2 mg, acqua p.p.i. q.b. a 2 ml.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 724/1997 del 30 luglio 1997

Specialità medicinale: FLUVIRIN, 1 sir. 0,5 ml, n. di AIC: 028372112; 10 sir 0,5 ml, n. di AIC: 028372124.

Titolare A.I.C.: Evans Medical Limited, Evans House, Regent Park, Kingston Road Leatherhead, Surrey KT22 7PQ.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo: invariato.

Eccipienti: sostituzione del peptone bovino con tampone fosfato (PBS 0.01 M - ph 7.2) ed eliminazione del thiomersale.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 715/1997 del 25 luglio 1997

Specialità medicinale: ASALINE AD 10 supposte, n. di AIC: 024913030; 10 bustine monodose 0,9 g, n. di AIC: 024913055.

Titolare A.I.C.: Poli industria chimica S.p.a., piazza Agrippa, 1 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

È approvata la modifica denominazione per la specialità medicinale in oggetto da «ASALINE» «POLIFLU».

I lotti già prodotti, recanti la denominazione precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 717/1997 del 25 luglio 1997

Specialità medicinale: CITOGEL.

Società: Zyma S.p.a., Corso Italia 13, 21047 Saronno (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale CITOGEL (A.I.C. n. 028190015), prodotti anteriormente alla data del provvedimento n. 256/1997 di modifica degli eccipienti e già in commercio, possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata sugli stessi.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 723//1997 del 25 luglio 1997

Specialità medicinale: ENANTONE:

«DIE» 1 flac. da 1,6 ml/8 dosi, n. di A.I.C.: 027066051;

«DIE» 1 flac. da 2,8 ml/14 dosi, n. di A.I.C.: 027066063;

«DIE» 1 flac. da 4 ml/20 dosi, n. di A.I.C.: 027066075.

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione - in sostituzione.

È approvata la sostituzione delle confezioni, della specialità medicinale sopraindicata da:

«DIE» 1 flac. 1,6 ml/8 dosi a «DIE» 1 flac. 1,6 ml/8 dosi + 8 sir. monouso;

«DIE» 1 flac. 2,8 ml/14 dosi a «DIE» 1 flac. 2,8 ml/14 dosi + 14 sir. monouso;

«DIE» 1 flac. 4 ml/20 dosi a «DIE» 1 flac. 4 ml/20 dosi + 20 sir. monouso.

I numeri di A.I.C. variano:

da 027066051 per la confezione «DIE» 1 flac 1,6 ml/8 dosi a 027066087 per la nuova confezione «DIE» 1 flac. 1,6 ml/8 dosi + 8 sir. monouso;

da 027066063 per la confezione «DIE» 1 flac 2,8 ml/14 dosi a 027066099 per la nuova confezione «DIE» 1 flac. 2,8 ml/14 dosi + 14 sir. monouso;

da 027066075 per la confezione «DIE» 1 flac 4 ml/20 dosi a 027066101 per la nuova confezione «DIE» 1 flac. 4 ml/20 dosi + 20 sir. monouso.

I lotti contraddistinti dai precedenti numeri di A.I.C. già prodotti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, potranno continuare ad essere dispensati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

97A6937

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1997

Il conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1997 che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1996		441.445.986.306		
Gestione di bilancio	Entrate finali	258.203.149.064.611		44.382.153.689.559
	Spese finali		213.820.995.375.052	
	Rimborso di prestiti		151.970.511.613.864	
	Accensione di prestiti	232.888.857.356.034		
	TOTALE	491.092.006.420.645	365.791.506.988.916	125.300.499.431.729
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.354.528.133.366.584	2.315.126.518.823.291	39.401.614.543.293
	Crediti di tesoreria (*a*)	1.335.095.706.579.331	1.499.907.428.448.319	— 164.811.721.868.988
	TOTALE	3.689.623.839.945.915	3.815.033.947.271.610	— 125.410.107.325.695
Decreti ministeriali di scarico			0	
	TOTALE COMPLESSIVO	4.181.157.292.352.866	4.180.825.454.260.526	
Fondo di cassa al 30 giugno 1997			331.838.092.340	
	TOTALE A PAREGGIO	4.181.157.292.352.866	4.181.157.292.352.866	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1996	Al 30 giugno 1997	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	441.445.986.306	331.838.092.340	— 109.607.893.966
Crediti di tesoreria	734.461.427.726.630	899.273.149.595.618	164.811.721.868.988
TOTALE	734.902.873.712.936	899.604.987.687.958	164.702.113.975.022
Debiti di tesoreria	1.178.655.136.793.674	1.218.056.751.336.967	— 39.401.614.543.293
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 443.752.263.080.738	— 318.451.763.649.009	125.300.499.431.729

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.100.796.

Il dirigente: PIETROMARCHI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 1997

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**237.587.000.000.000** *				
TITOLO II — **Entrate extratributarie**	**20.467.797.872.282** *				
ENTRATE CORRENTI .	**258.054.797.872.282** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**195.235.890.074.894**	Risparmio pubblico	62.818.907.797.388 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**148.351.192.329** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**18.585.105.300.158**		
ENTRATE FINALI ...	**258.203.149.064.611**	**SPESE FINALI** ...	**213.820.995.375.052**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	44.382.153.689.559
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**151.970.511.613.864**		
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**232.888.857.356.034**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**491.092.006.420.645**	**SPESE COMPLESSIVE** .	**365.791.506.988.916**	Saldo di esecuzione del bilancio	125.300.499.431.729

* Dati provvisori

97A6913

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO					
I — In cassa ... L.			2.551.525.240.457		
II — In deposito all'estero ... »			25.230.179.352.700	27.781.704.593.157	
CREDITI IN ORO (IME) ... L.				9.575.308.626.311	
CASSA ... »				8.471.730.216	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio ... L.			202.916.848.116		
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente ... L.		1.407.464.185.005			
— a scadenza fissa ... »		—			
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 ... »		7.452.221.011.300	8.859.685.196.305		
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione ... L.			—	9.062.602.044.421	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI ... L.				—	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU ... L.			15.785.492.630.999		
II — Altre attività:					
— biglietti e divise ... L.		6.107.541.624			
— corrispondenti in conto corrente ... »		1.966.449.478.241			
— depositi vincolati ... »		1.330.715.843.400			
— diverse ... »		11.177.028.321.586	14.480.301.184.851	30.265.793.815.850	
CREDITI IN DOLLARI (IME) ... L.				6.306.511.883.153	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) ... L.			32.907.922.495.270		
II — Conti speciali ... »			7.941.137.930.411	40.849.060.425.681	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO					
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993 ... L.			—		
II — Altri ... »			6.739.058.782	6.739.058.782	
CREDITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI ... L.				40.932.994.862.580	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità ... L.		79.058.821.693.896			
— ex lege 483/93 in libera disponibilità ... »		76.205.757.000.000			
— per investimento delle riserve statutarie ... »		7.206.265.612.392			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »		3.475.739.877.291	165.946.584.183.579		
II — Titoli di società ed enti:					
— per investimento delle riserve statutarie ... L.		85.946.219.358			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) .. »		429.507.415.528	515.453.634.886		
III — Azioni e partecipazioni:					
— di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie .. L.	303.656.344				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »	194.760.188.582	195.063.844.926			
— di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie .. L.	25.663.937.931				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »	5.723.750.933	31.387.688.864			
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie .. L.	892.453.939.108				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »	866.278.806.831	1.758.732.745.939	1.985.184.279.729	168.447.222.098.194	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. ... L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME ... »				187.914.451.876	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
I — Procedure, studi e progettazioni ... L.			75.426.778.717		
II — Altri oneri pluriennali ... »			13.127.511.237	88.554.289.954	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I — Immobili a fini istituzionali ... L.			3.441.078.679.489		
II — Immobili per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... »			646.987.104.013		
III — Mobili ... »			185.148.313.256		
IV — Impianti ... »			424.994.487.013		
V — Monete e collezioni ... »			2.244.093.038		
VI — Immobilizzazioni in corso e acconti:					
— Immobili a fini istituzionali e relativi impianti ... L.		580.450.546.585			
— Immobili per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) e relativi impianti ... »		45.559.654.614	626.010.201.199		
meno: FONDI AMMORTAMENTO ... L.			1.592.097.352.971	3.734.365.525.037	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) ... L.				22.670.023.134	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento ... L.			—		
II — Biglietti di banca in fabbricazione ... »			—		
III — Altre ... »			—	—	
PARTITE VARIE					
I — Altri acconti a fornitori ... L.			43.763.380.982		
II — Debitori diversi:					
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93 - 423/94 non convertiti) ... L.		2.893.856.834.669			
— altri debitori ... »		4.776.916.650.288	7.670.773.484.957		
III — Altre ... L.			622.658.656.537	8.337.195.522.476	
RATEI ... L.				4.293.507.054.511	
RISCONTI ... »				59.004	
SPESE DELL'ESERCIZIO ... »				8.982.364.118.832	
L.				359.382.980.183.169	
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli e altri valori ... L.			2.760.211.163.520.350		
II — Depositari di titoli e valori ... »			20.774.869.580.328		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione ... »			230.690.171.820		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine) ... »			78.750.760.034.772		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine) ... »			32.022.299.142.255		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) ... »			726.669.484.534		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) ... »			3.461.921.947.878	2.896.178.373.881.937	
TOTALE ... L.				3.255.561.354.065.106	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

97A6914

30 giugno 1997

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.		101.803.195.951.000	
VAGLIA CAMBIARI	»		655.423.832.114	
ALTRI DEBITI A VISTA	»		—	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE DI BANCHE AI FINI DELLA RISERVA OBBLIGATORIA	»		75.758.812.463.602	
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE	»		27.149.020.892	
ALTRI DEPOSITI				
I — In conto corrente	L.	276.797.714.393		
II — In conto corrente vincolati a tempo	»	—		
III — Per servizi di cassa	»	95.514.578	276.893.228.971	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	L.		7.941.137.930.411	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.	32.012.930.644		
II — Conti dell'estero in lire	»	79.066.718.257		
III — Altre	»	—	111.079.648.901	
DEBITI IN ECU (IME)	L.		15.881.820.509.464	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		60.981.923.136.166	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		703.354.644.584	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		329.920.589.501	
DEBITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		1.390.632.859.600	
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867 e art. 104, primo comma, lettera *b)* T.U.I.R.)	L.	33.595.020.059.419		
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867)	»	1.200.795.276.401		
III — Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV — Fondo oscillazione cambi	»	7.285.556.155.542		
V — Fondo adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	2.029.499.516.584		
VI — Fondo oscillazione titoli	»	8.097.063.023.580		
VII — Fondo copertura perdite eventuali	»	4.073.006.748.480		
VIII — Fondi assicurazione danni	»	1.019.691.685.925		
IX — Fondo ricostruzione immobili	»	2.523.801.851.969		
X — Fondo rinnovamento impianti	»	971.250.000.000		
XI — Fondi imposte	»	586.473.986.745		
XII — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.927.935.362.210		
XIII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.181.107.613		
XIV — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto (ex lege 29 maggio 1982, n. 297)	»	2.095.937.810		
XV — Fondo per oneri negoziali relativi al personale	»	99.361.985.114	67.648.651.875.470	
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.	77.515.700.822		
II — Altre	»	4.042.033.163.520	4.119.548.864.342	
RATEI	L.		200.661.121.987	
RISCONTI	»		516.982.608.508	
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
RISERVA ORDINARIA	»		4.509.883.890.116	
RISERVA STRAORDINARIA	»		4.640.087.670.939	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»		37.855.414.299	
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»		—	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		9.231.927.395.266	
	L.		359.382.980.183.169	
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.760.211.163.520.350		
II — Titoli e valori presso terzi	»	20.774.869.580.328		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	230.690.171.820		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	78.750.760.034.772		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	32.022.299.142.255		
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	726.669.484.534		
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	3.461.921.947.878	2.896.178.373.881.937	
		TOTALE... L.	3.255.561.354.065.106	

Il ragioniere generale

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legge legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Ferrara è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

M11A «psicologia dello sviluppo e dell'educazione», disciplina «psicologia dello sviluppo».

Gli aspiranti al trasferimento al posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6915

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1°.gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189